

Appalto sarà ripartita in dodici eguali rate da essere corrisposte anticipatamente di mese in mese.

IV. Seguita la deliberazione, ed accettata l'offerta dovrà l'Appaltadore prestar idonea pieggeria a cauzione del pagamento, da essere riconosciuta ed approvata dal Collegio suddetto.

V. Durerà il presente Appalto pel corso d'anni dieci, che incomincerà dal giorno, in cui saranno stati conseguiti li Caselli, e fatto l'anticipato esborso, che dovrà essere effettuato nel momento, che verrà approvata la pieggeria.

VI. Saranno consegnati all'Appaltadore li Caselli e stanghe con inventario, e stima, per essere il tutto restituito al termine degli anni dieci nella forma stessa, che gli verranno consegnati.

VII. Occorrendo restauri, questi dovranno cadere a tutto peso dell'Appaltadore, a carico del quale saranno pure i mobili necessarj che occorressero per abitare detti Caselli, i quali finiti li anni dieci resteranno sempre di proprietà dell'Appaltadore, come pure resteranno a di lui carico tutti i libri ed altro che potesse occorrere relativo all'esazione.

VIII. Dovrà abitar sempre e di giorno, e di notte nei Caselli per le occorrenze del Pedaggio, o mantenervi persone idonee a suo